INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CHIARIMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate «**OS28**» - **Impianti termici e di condizionamento**.

2. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate nel seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

   a) ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, le lavorazioni appartenenti alla categoria «OS30» , non appartenente alla categoria prevalente di cui al comma 1, costituiscono strutture, impianti e opere speciali elencate all'articolo 107, comma 2, del Regolamento generale e disciplinate dal combinato disposto degli articoli 92, comma 1 e 109, comma 2, secondo periodo, del Regolamento generale, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo dell'appalto; tali lavorazioni possono essere eseguite dall'appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle modalità di cui al punto a.1) oppure al punto a.2), come riepilogati nella tabella di cui al punto a.3):

      a.1) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del Regolamento generale, relativamente all'importo della singola lavorazione; i requisiti possono essere ridotti alla misura non inferiore al 70% (settanta per cento) dell'importo di ciascuna delle categorie ivi indicate, con l'obbligo di subappaltare la parte di cui non è posseduta la qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento); l'importo della parte di cui non è posseduta la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato concorre alla qualificazione nella categoria che individua i lavori ai sensi del comma 1;

      a.2) attestazione SOA nella categoria pertinente di cui al successivo punto a.3);

      a.3) i requisiti di cui al punto a.1) oppure al punto a.2) sono riepilogati nella seguente tabella:

	declaratoria:	*Categoria/e SOA pertinenti*	*importo (> 15%)*	*Importi minimi conseguiti nel quinquennio*		*% di incidenza sul totale*
				Lavori	*Costo del personale*	
1)	IMPIANTI ELETTRICI	O30	165.704,11	574.564,63	86.184,69	28,47

   b) ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Regolamento generale, i lavori appartenenti alla

00197 Roma
via G. Borsi, 13
tel 06 36207524/591
fax 06 8078745
cf 80078750587
pi 02121151001

categoria generale nonché alla categoria specializzata indicata a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato «A» al Regolamento generale, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto, diversa da quella di cui alla precedente lettera a), indicati nella lettera di invito, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la pertinente categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante in raggruppamento temporaneo. Se l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per la predetta categoria, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare; in tal caso concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in questa, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, secondo periodo, del Regolamento generale. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

	declaratoria:	*categoria*	*importo (> 10%)*	*classifica*	*% sul totale*
1)	OPERE EDILI	OG1	64.256,91	I	11,04

3. L'importo della categoria prevalente di cui al comma 1, al netto dell'importo delle categorie scorporabili di cui al comma 2, ammonta a euro 344.603,61+7.399,58 (oneri di sicurezza Stazione Appaltante integrati nella prevalente)= euro 352.003,19.

Si precisa, inoltre, che sono ammessi i concorrenti qualificati nella categoria OG11 per una classifica sufficiente alla somma degli importi delle categorie OS28 e OS30:

categoria	*importo*	*classifica*
OS28	352.003,19	II
OS30	165.704,11	I
OG11	517.707,30	II

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Achille Elia)

00197 Roma
via G. Borsi, 13
tel 06 36207524/591
fax 06 8078745
cf 80078750587
pi 02121151001